

Oggetto: Controversia con l'Ente Acquedotto Pugliese per la cessione ed utilizzazione delle residuali acque del Comune.

L'anno 1952, il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, in prosieguo della seduta del sei dicembre scorso, che venne sospesa e rinviata ad oggi. Sono intervenuti e presenti i consiglieri Casale Alfonso, Cetrulo Pietro, Conforti Salvatore, Cozzarelli Luigi, Curcio Donato, Del Guercio Gerardo, Farina Michele, Freda Tommaso, Malanga Alfonso, Manganese Balduino, Pazzariello Donato, Russomanno Rocco, Russomanno Vincenzo, Sturchio Armando, Vespucci Pasquale i formano il numero di 15 sui 20 assegnati al Comune, sufficiente per validità dell'adunanza - assiste il segretario comunale Franco Caprio - assume la presidenza il Sindaco Dott. Michele Farina - il quale, essendo trascorsa l'ora legale, senza che fossero intervenuti ancora i consiglieri della minoranza e non potendo nuovamente rinviare l'esame dell'importante argomento all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare. Si da lettura del verbale precedente che viene confermato e sottoscritto.

Alle ore 15,30 per impegni familiari si allontana provvisoriamente il consigliere Del Guercio, mentre entrano in sala e prendono posto nell'adunanza i Consiglieri della Minoranza Notar Corona Lorenzo, Ceres Salvatore e Russomanno Pasquale. Il Presidente da inizio all'esame del primo argomento all'ordine del giorno:

Controversia con l'Ente Acquedotto Pugliese per la cessione ed utilizzazione delle residuali acque del Comune.

Il Sindaco riferisce al Consiglio che dopo essersi reso conto della controversia in oggetto chiese, fin dal 18 agosto scorso di incontrarsi con il Presidente dell'A.P. per esaminare tale importante problema del Comune, ormai maturo per la sua definizione dopo oltre 10 anni di vani tentativi per una definitiva sua soluzione, e cercare di raggiungere, possibilmente, quella intesa amichevole che è nel programma dell'Amministrazione. Sollecitato il chiesto incontro con altra lettera del 12 settembre è stato possibile conferire con il suddetto presidente soltanto il 25 ottobre scorso. In tale occasione è stata fatta verbalmente dall'on. Caiati, Presidente dell'E. A. A.P. l'offerta di 50 milioni a favore del Comune per la cessione definitiva della competenza di acqua spettante al Comune stesso, con invito a far conoscere le decisioni del Comune dopo aver interpellato il Consiglio. Poiché dall'offerta, a suo parere, è da ritenersi del tutto inadeguata e non corrispondente alle condizioni proposte ed accettate nell'anno 1939, le quali, per altro non furono accolte benevolmente dalla popolazione, il Sindaco invita il Consiglio ad esaminare tale offerta e, tenendo presente lo stato dell'annosa controversia, i pareri legali che si sono avuti e le circostanze di fatto e di diritto, sulle quali è fondata la giusta causa del Comune, fare le opportune e necessarie controproposte, allo scopo di raggiungere, possibilmente, una base di accordo quanto più prossima alle aspirazioni generali. A questo punto il Consigliere Dott. Luigi Cozzarelli, che anche nella precedente Amministrazione ricoprì l'incarico speciale di studiare la controversia e di avere i necessari contatti con i legali di fiducia del Comune chiede di parlare per fare al nuovo Consiglio Comunale una circostanziata relazione sullo stato e sui precedenti della pratica. Concessagli la parola il Consigliere Cozzarelli riferisce quanto segue: Il Comune di Caposele, con la transazione stipulata il 2 marzo 1905 art 3 e 4 ottenne il riconoscimento al diritto di uso per se e per i suoi abitanti, ad un volume di acqua determinato in l/s da 500 a 200 in base alla portata media delle sorgenti, successivamente mediati in litri 364 al secondo.

Tale volume di acqua, di esclusiva pertinenza del Comune, è stato sempre lasciato liberamente defluire nell'alveo del Sele, fino a quando gli accresciuti fabbisogni della popolazione Pugliese in continuo e notevole incremento demografico hanno indotto i dirigenti dell'A.P. a farne richiesta al Comune per integrare la portata dell'Acquedotto stesso. Poiché la popolazione di Caposele, gelosa delle sue acque, ha ripetutamente dimostrata di non essere disposta a cederle bonariamente, i dirigenti dell'Acquedotto Pugliese hanno tentato tutti i mezzi per ottenere, comunque, l'utilizzazione di dette acque, fino a farle definire da tecnici e geologi, all'uopo convocati nei sopralluogo pericolose alla stabilità stessa delle opere di presa dello acquedotto ed allo abitato di Caposele, che, come noto, è sottoposto ad importanti movimenti di frana. Da alcune relazioni agli atti risulta che era stato perfino proposto il convogliamento delle acque residue nel canale principale dell'Acquedotto Pugliese allo scopo di allontanare, con esse, a titolo precauzionale, una delle maggiori cause del movimento franoso in atto. Tale pretesto non poteva trovare e non trova alcuna giustificazione perché il Comune di Caposele venne compreso nello elenco dei Comuni da

consolidare a spese dello Stato con il D.L. 2 marzo 1916 n° 299 ed in conseguenza tutte le opere di consolidamento dell'abitato e di protezione delle frane dovevano e devono essere eseguite a totale spesa dello Stato, come pure di conseguenza, anche per le opere di presa dell'Acquedotto, che sono comprese nel perimetro dell'abitato. Non trova, altresì, giustificazione per il fatto che l'A.P. poteva provvedere direttamente così come ha già provveduto con la costruzione del pavimento impermeabile del suo canale di scarico, che è abitualmente asciutto. Il Comune di Caposele ha sempre reagito e resistito contro questi tentativi ed ha fatto chiaramente intendere, fino a quando lo ha potuto, che non riteneva necessario e conveniente rinunciare alle sue acque ed al suo fiume, dopo che già circa i 9/10 delle antiche sorgenti erano stati ceduti per l'alimentazione idrica della Regione Pugliese, ottenendo per tale cessione, nel 1905, l'indennizzo di £ 600 mila, investite in titoli nominativi 3,50 % ancora vincolati a garanzia dello Stato producenti una rendita annua di £ 20.377 !!! Non potendo, però, più utilmente resistere alla richiesta dell'A.P., anche indipendenza della facoltà consentita al Governo con la legge 11 dicembre 1933 n° 1755, dato il preminente uso alimentare di detta richiesta, il Comune, dopo essersi munito di pareri legali in proposito, che sconsigliavano qualsiasi resistenza, decise di non opporsi, suo malgrado, alla richiesta stessa e cercò di ottenere un adeguato indennizzo.

Le richieste del Comune non vennero tutte accolte.

In una riunione tenutasi presso il ministero dei LL. PP. Il 4 maggio 1939 e in altra riunione, successivamente tenutasi presso la Prefettura di Avellino il 21 febbraio 1940, vennero stabilite, in linea di massima, le modalità della cessione delle acque di spettanza del Comune e vennero fissate le relative indennità a favore del Comune.

Reali condizioni formano oggetto di apposito schema di convenzione, deliberato dal Comune con atto del 20 dicembre 1941, debitamente approvato. In base a tale schema di convenzione accettato anche dall'A.P., veniva stabilito che al Comune sarebbe stata pagata, come indennizzo, la somma di £ 1.500.000 e altra somma di £ 300.000 sarebbe stata pagata per gli indennizzi alle utenze private, rivierasche, ricadenti nel territorio di Caposele veniva inoltre stabilito che, l'A.P. avrebbe fornito gratuitamente al Comune l'energia elettrica necessaria alla pubblica illuminazione, erogandola dalla centrale prevista nel progetto di allacciamento delle sorgenti di Cassano e che doveva sorgere nei pressi dell'abitato di Caposele. In mancanza di tale fornitura di energia, nel limite massimo kwh 10.000 annui, l'A.P. avrebbe rimborsato al Comune a partire dal 1 gennaio 1942, il canone che il Comune stesso pagava alla ditta esercente il servizio della pubblica illuminazione. Venivano inoltre stabilite le modalità e norme varie per la manutenzione degli acquedotti al servizio del paese che rimaneva a totale carico dell'A.P. Il Comune non potendo realizzare migliori concessioni, richieste l'esecuzione di opere pubbliche ed altre agevolazioni ma l'A.P., ritenendo che le concessioni fatte costituissero l'estremo limite delle sue possibilità non volle aderire ad alcuna nuova richiesta. Tale schema di convenzione regolarmente perfezionato, nella forma procedurale amministrativa, doveva essere tradotto in atto pubblico, ma per la circostanza che la Nazione si trovava impegnata nella guerra, la stipula dell'atto venne rinviata. Nel frattempo però l'A.P. chiese al ministero dei LL.PP. e ottenne con R.D. 11 maggio 1942 n° 1896 la concessione a derivare a scopo potabile le acque di competenza del Comune, accordata per settanta anni; a condizioni che venissero osservate le norme e le modalità del disciplinare 11/9/1941 e 23.2.1942, in base al quale il concessionario doveva provvedere a rendere esecutivo, con apposito contratto con il Comune di Caposele, quanto era stato in precedenza concordato e che, in ogni caso, l'esecuzione dell'esercizio della derivazione poteva iniziare soltanto dopo la stipula del Contratto e la sua approvazione. Nella presenza del citato Decreto viene chiaramente indicato che, in sede istruttoria della istanza inoltrata dallo A.P. vennero presentate regolari opposizioni alla chiesta concessione da parte di cittadini e da parte del Comune e che tali opposizioni erano da ritenersi superate per effetto della clausola inserita nell'art. 3 del disciplinare di cui innanzi.

Tale decreto non risulta inserito nella Gazzetta Ufficiale, non risulta inoltre notificato al Comune interessato né portato, altrimenti, a sua conoscenza. L'A.P., però non si è attenuto alle norme di cui al decreto 11 maggio 1942 n° 1896, né alle condizioni dello allegato disciplinare e, senza ottenere il preventivo consenso del Comune dette corso allo esercizio di de-

rivazione fin dall'anno 1942, incanalando le nostre residue acque, che non ha mai più restituite, e che ancora attualmente utilizza.

Le Amministrazioni Comunali che si sono susseguite dopo la fine della guerra, nel nuovo sistema democratico, si sono sempre vivamente preoccupate di tale importante problema, che investe notevoli interessi economici e che, giustamente, coinvolge anche motivi di indole sentimentale della popolazione. Sono state rivolte continue istanze all'A.P. in un primo momento per ottenere la restituzione delle acque e, successivamente per ottenere il pagamento dell'indennizzo che ci può competere, sia per tutto il periodo in cui si è verificata l'utenza delle acque stesse, sia per la cessione, per la durata settantennale della disposta concessione.

La precedente Amministrazione ritenne necessario richiedere altro parere legale per accertare se potesse essere consentita al Comune altra Condotta a difesa delle sue acque in confronto degli atti violentemente ed illegalmente eseguiti dall'A.P. Il nuovo parere legale ha confermato, nella sostanza i precedenti ribadendo il diritto del Comune ad ottenere una conveniente indennità per la cessione del suo diritto d'uso alle acque residuali, che non è in alcun modo pregiudicato dagli atti e dalle trattative svolte in precedenza. E' stato confermato, altresì, che il Comune non potrebbe avere successo in un eventuale tentativo di resistenza per la cessione delle acque, data la preminenza alimentare della richiesta dell'A.P.

Il legale di fiducia consigliava pertanto di raggiungere con l'A.P. un amichevole accordo in modo da ottenere, possibilmente un miglioramento sulle condizioni stabilite in precedenza, che, però, in ogni caso, dovrebbero essere tenute di base per determinare le nuove condizioni della cessione, rapportate alla attuale valutazione monetaria. Dopo tale parere legale, che è giovato, tra l'altro, a rassicurare gli animi della popolazione ed a chiarire la reale posizione di fatto e di diritto del Comune la precedente amministrazione ha chiesto ripetutamente di incontrarsi con i dirigenti dell'A.P., allo scopo di concentrare, di intesa, le modalità della cessione delle acque e regolarizzare i rapporti. A tal uopo, con deliberazione del 18 ottobre 1950, il Consiglio Comunale autorizzava il Sindaco ad intavolare le trattative con l'A.P. e a chiedere che, in sostituzione di una indennità " una tantum", venisse corrisposto annualmente, al Comune, per tutta la durata della concessione, un canone o una rendita soggetta a rapporto di valutazione.

Siffatta richiesta trovava la sua giustificazione nella dolorosa esperienza subita dal Comune, il quale, mentre nell'anno 1905, con la rendita ottenuta dallo investimento in titoli di Stato del Capitale di £ 600 mila realizzato con la prima cessione, fronteggiava l'intero fabbisogno del suo bilancio, ora, a causa della svalutazione, con la stessa rendita di £ 20.377 può a mala pena pagare il salario di un mese ad un suo dipendente. La richiesta in ogni caso, trovava e trova, la sua base anche dal fatto che la derivazione di acqua concessa dall'A.P. con il Decreto 11 maggio 1942 e limita alla durata di settanta anni e non a carattere definitivo.

Ma l'A.P. ha sempre usato e usa ancora, uno strano atteggiamento; risponde - quando risponde - con notevole ritardo alle richieste del Comune, mantiene un contegno evasivo e, nelle poche volte che si è avuta la possibilità di parlare dell'argomento, si è avuta l'impressione che il Presidente stesso dell'A.P., onorevole Caiati, e gli altri dirigenti fossero poco a conoscenza dei fatti, degli atti e degli impegni precedenti, dato che agiscono abitualmente, nei riguardi del Comune e dei suoi rappresentanti, come se dovessero denigrarsi di fare qualche speciale favore o particolare concessione. Il Comune di Caposele, invece ha agito ed agisce in modo particolarmente corretto, pur avendo tutte le sue buone ragioni per seguire altra via, diversa da quella amichevole, dato che in ogni caso, si può pacificamente affermare che è stato violentemente spogliato di un suo diritto, sia pure attraverso una formale concessione, che ha avuta la esecuzione nei confronti del solo Comune.

La stessa ultima offerta di 50 milioni, pervenuta al Comune dalla dichiarazione verbale fatta dal presidente onorevole Caiati al nostro Sindaco, in via forfetaria ed a tacitazione di ogni diritto del Comune, è da ritenersi assolutamente inaccettabile, anche perché, oltretutto, non sarebbe conforme allo stesso Decreto di concessione a derivare di cui l'A.P. indebitamente ed illegalmente si è giovato finora.

Il Comune di Caposele non si può lasciare impressionare dalla cifra di 50 milioni quando il suo modesto bilancio annuale si aggira sui 15 milioni, quando i paesi limitrofi, ricchi di patrimonio boschivo, realizzano annualmente cifre molto superiori per la vendita di sezioni boschive, quando, inoltre, si è potuto constatare che il "fondo agrario di Buoniventre", esteso 920 ettari circa, messi in vendita nell'anno 1939 ed offerto al Comune per £ 750 mila, successivamente venduto nell'anno 1942 per £ 1.250.000, è stato rivenduto recentemente in lotti per oltre 100.000.000. Il

Comune di Caposele , pertanto, deve richiedere ed ottenere quanto onestamente e legalmente gli può spettare, riportandosi alle condizioni proposte ed accettate nell'anno 1939-1940 di cui si fa riferimento nel Decreto di concessione del 1942, anche se esse, mentre costituivano per la stessa dichiarazione dei dirigenti dell'A.P., l'estremo limite delle concessioni dell'ente, non avevano soddisfatto l'aspirazione della popolazione di Caposele. Se tali condizioni furono ritenute allora l'estremo limite, sarebbe assurdo, inconcepibile ed estremamente dannoso all'interesse patrimoniale ed allo stesso prestigio di questa amministrazione e del Comune a portare ad esse qualsiasi modifica, se non a vantaggio, nel senso, cioè, di ottenere oltre in aggiunta e migliore nella sostanza e nella forma.

Oltre a mantenere integre, pertanto, dette condizioni base, ottenute in precedenza e riportate alla svalutazione media ufficiale della moneta, il Comune deve richiedere ed ottenere, così come gli è stato confermato dai suoi legali, un indennità annua per l'uso delle nostre acque, che è stato fatto con azione unilaterale ed arbitraria, fin dal 1942.

L'A.P. ha incanalato la nostra acqua dal 1942 non certa per allontanarla dal vecchio alveo del Sele, onde eliminare, a titolo precauzionale, una delle maggiori cause del movimento franoso.

Questa è pura fantasia e retorica.

Poteva essere comodo, per raggiungere lo scopo, fare apparire qualsiasi motivo tecnico che potesse superare la resistenza della popolazione. Durante la guerra era stato anche proposto l'incanalamento delle acque nella galleria per scopi militari e per evitare che i riflessi di esse solari o lunari, potessero attirare sulle opere di presa delle sorgenti eventuali incursioni aeree. E il Comune, anche in quell'epoca dovette resistere a tale assurdo pretesto, ricorrendo al insiluramento del corso superiore delle acque!! L' A.P. , come appare da tutte le relazioni di stampa, antica e recente, ha avuto sempre ed ha bisogno di un maggiore quantitativo di acqua per le accresciute esigenze alimentari della popolazione su vita e la nostra acqua l' ha regolarmente utilizzata, vendendola ai suoi utenti. Se, pertanto, L'A.P. ha distribuita e venduta la nostra acqua, ricavandone un utile , fin dal 1942 non si comprende come e perché non debba indennizzare convenientemente il Comune , usuario riconosciuto di essa. A rigore l' A.P., poiché di sua iniziativa, unilateralmente ed arbitrariamente, ha dato corso allo esercizio della concessione fin dal 1942, senza preventivamente regolarizzare i rapporti contrattuali accettati col disciplinare, dovrebbe sanare tali rapporti e concedere al Comune, oltre all'indennizzo per l'uso delle acque, anche il rimborso del Canone per la Pubblica illuminazione pagato dal Comune in tutto questo decorso periodo di utenza. La Concessione di cui al decreto 11 maggio 1942 e materialmente avvenuta ed è ancora in atto. Se l'A.P. ha resa attiva tale concessione nei suoi riguardi - indipendentemente dalla forma non osservata - ha tutto il dovere di renderla operante anche per gli obblighi che da tale concessione gli provengono. Come si può oggi, a distanza di 10 anni e con la svalutazione monetaria a tutti nota, fare una offerta forfetaria al Comune di soli 50 milioni, a tacitazione completa di ogni suo diritto?

Come può questo Comune, questa Amministrazione accertare di discutere tale offerta che , oltre ad essere irrisoria e da ritenersi offensiva ? Premesso quanto innanzi poiché le buone ragioni del Comune si basano su elementi inconfutabili di fatto e di diritto sarebbe opportuno e conveniente che questo consiglio comunale, espressione della volontà democratica comunale elevi innanzitutto la sua fiera e dignitosa protesta per il trattamento finora usato al comune ed ai suoi legittimi rappresentanti dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese e chieda: il rispetto delle condizioni che vennero imposte e furono accettate - anche suo malgrado - nell'anno 1939 - 1940, rapportando le cifre dell'epoca alla svalutazione monetaria media che risulterà all'atto della stipula contrattuale; il rispetto di tutte le altre condizioni stabilite nello schema di convenzione salvo ad apportare qualche modifica per quanto si riferisce al diritto del Comune e della popolazione di usare, per le sue esigenze alimentari presenti e future l'acqua delle sue sorgenti; il pagamento dell'indennizzo per l'uso finora fatto delle nostre acque, da determinare in via amichevole ed in rapporto all'indennizzo definitivo, oltre al rimborso del canone per la pubblica illuminazione pagato dal Comune fin dall'epoca in cui ha avuto luogo l'utenza.

Tutte queste richieste trovano il loro fondamento su tutti gli atti redatti dal Comune accor-

do con l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese e sono confermati nelle condizioni del disciplinare annesso al decreto 11 maggio 1942 n° 1896. Ne consegue infatti, che, se il decreto suddetto, del quale è stata omessa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché la notifica al Comune interessato, non dovesse ritenersi operante, l'A.P. avrebbe commesso un atto di spoglio; se, invece, come è da presumere, il decreto esiste ed è operante, pur non essendo risultate osservate le norme di cui al disciplinare all'A.P. non resterà altro che rispettare le clausole in esso contenute. Se dette proposte, contenute nei limiti del diritto e dell'onestà non dovessero essere accolte, il Comune è per esso questa amministrazione, abbandoni pure la via amministrativa ed amichevole finora seguita e dia senz'altro inizio alla azione giudiziaria e non si preoccupi delle ingenti spese cui si andrebbe incontro, perché tutta la popolazione contribuirà entusiasticamente per la salvaguardia del nostro buon diritto.

Conclusasi, in tal modo, la relazione del Consigliere avv. Cozzarelli, alla quale sono intervenuti anche i consiglieri Notar Corona Lorenzo e dott. Russomanno Pasquale della minoranza, dando la loro adesione, il Sindaco propone al Consiglio l'approvazione del seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Presidente e quella dettagliata dal Consigliere Avv. Cozzarelli

DELIBERA

1. respingere, senz'altro, l'offerta dei 50 milioni che è stata recentemente fatta verbalmente al Sindaco da parte del Presidente dell'A.P., on. Caiati, a tacitazione completa di ogni diritto del comune per la cessione delle acque residuali del Sele di competenza del Comune;
2. richiedere in via principale all'A.P. che, nel caso non ne avesse ulteriore necessità, potendo risolvere altrimenti il suo fabbisogno idrico, restituisse l'acqua di competenza del Comune, lasciandola nuovamente defluire costantemente nel fiume Sele, come risulta dall'art. 3 e 4 dalla transazione stipulata il 2 marzo 1905, registrata il 26.9.1905 al n° 251, provvedendo ad indennizzare il Comune di Caposele per tutto il periodo di utilizzazione, secondo i criteri che verranno stabiliti;
3. richiedere all'A.P., in via subordinata, che per la cessione delle acque di competenza del Comune, in rapporto alla concessione ottenuta con il Decreto 11 maggio 1942 n° 1896 per la durata, in esso indicata, di settanta anni, venga corrisposto al Comune un canone annuo, da determinarsi sulla base delle condizioni accettate nello schema di Convenzione già a suo tempo approvato e col rapporto della svalutazione monetaria;
4. richiedere in via più subordinate ed eccezionale che, nel caso l'A.P. voglia insistere per la richiesta, a suo tempo fatta, della cessione definitiva delle acque di competenza del Comune, provveda a rispettare integralmente tutte le condizioni stabilite nello schema di Convenzione proposto nelle riunioni tenute presso il Ministero dei LL.PP. il 4.5.1939 e presso la Prefettura di Avellino il 21.2.1940, approvato dal Comune con deliberazione 20 dicembre 1941 ed inviato al Comune dallo stesso A.P. con nota n° 23747 del 24.10.1942, confermata nel Decreto di concessione dell'11 maggio 1942 n° 1896 e nel relativo disciplinare moltiplicando le somme rispettivamente indicate in detto schema di convenzione, all'art. 3 e 4, in £ 1.500.000 e in £ 300.000, per l'attuale coefficiente di svalutazione monetario, determinato nella misura media di ottante volte. Richiedere inoltre di mantenere integre tutte le altre norme e condizioni di detto schema di convenzione, con la sola modifica all'art. 7, nel senso che sia lasciata a disposizione del Comune e degli abitanti tutta l'acqua necessaria agli usi pubblici e privati del paese, anche in rapporto agli sviluppi futuri della popolazione, senza alcuna limitazione e senza l'applicazione dei rubinetti comandati alle fontane pubbliche;
5. richiedere all'A.P. il pagamento anche di quanto potrà spettare al Comune per l'utenza dell'acque di sua competenza, a decorrere dall'epoca in cui ha avuto luogo la derivazione, indipendentemente da quanto verrà pagato dalla cessione definitiva, e fino a quando non avrà luogo tale cessione, nella misura forfetaria complessiva di 30 milioni, desunta dal calcolo approssimativo degli interessi annualmente maturati sulle somme che l'A.P. avrebbe dovuto pagare e non ha pagato, pur conservando l'uso delle acque, compreso il rimborso del canone della pubblica illuminazione, pagato finora dal Comune;

6. Assegnare il termine massimo di un mese dalla notifica della presente deliberazione all'A.P., da farsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, per la concreta e definitiva risposta;

7. Decorso infruttuosamente tale termine autorizzare fin d'ora il Sindaco a ricorrere senz'altro all'azione giudiziaria;

8. Inviare copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dei LL.PP. nonché a tutti i rappresentanti parlamentari del Collegio, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, nonché al rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, perché sia a loro conoscenza l'effettivo stato della controversia tra questo Comune, già tanto benemerito verso la Regione Pugliese, e l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese e sia, isolatamente o congiuntamente promossa un'azione atta a salvaguardare il buon diritto del Comune.

Posto a votazione, per appello nominale, l'ordine del giorno viene approvato all'unanimità.

CAPOSELE 13 DICEMBRE 1952

ARCHIVIO COMUNALE